



COMUNE DI INCISA SCAPACCINO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.17 del 19/07/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **DICIANNOVE** del Mese di **LUGLIO** alle ore 18:10 nella sala delle adunanze previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio comunale. All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. DENICOLAI ETTORE MARCO - PRESIDENTE	SÌ
2. SALA GIACINTO GIOVANNI - CONSIGLIERE	SÌ
3. CIATTAGLIA ILARIA - CONSIGLIERE	SÌ
4. ZITO GIOVANNI - CONSIGLIERE	SÌ
5. IGUERA FILIPPO - CONSIGLIERE	SÌ
6. MOLINARI ANTONIO - CONSIGLIERE	SÌ
7. BARTOLA ANTONINA LAURA BELLETTI - CONSIGLIERE	SÌ
8. RIZZI ANDREA - CONSIGLIERE	SÌ
9. TORNATO EMANUELA - CONSIGLIERE	NO
10. PORTA MARIO - CONSIGLIERE	SÌ
11. FERRANTE LUCIA - CONSIGLIERE	NO
TOTALE PRESENTI:	9
TOTALE ASSENTI:	2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale **VERDURA DOTT.SSA GIULIA**.

Il Presidente, Ettore Marco Denicolai, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO:

APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI ANNO 2024
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/ 2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti

urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/ 2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2022, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2024 un costo complessivo di €. 309.118,56;

CONSIDERATO che lo stesso è stato trasmesso dal C.B.R.A. ad ARERA per l'approvazione definitiva di competenza;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, che, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- la legge 25 febbraio 2022, n. 15 "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022 la quale dispone all'art. 3, comma 5-quinquies, che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";
- l'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo e fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 10 giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

EVIDENZIATO CHE deve essere comunque assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento TARI si rinvia alle norme legislative vigenti in materia ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR-2 di ARERA, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 651 della Legge 147/2013;
- b) scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa;
- c) applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della Legge 147/2013;

RITENUTO di dover approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica che per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato "A";

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della Tari 2024:

I rata: 31/08/2024;

II rata: 31/10/2024;

III rata: 31/12/2024;

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 settembre 2020 n. 116;

VISTA la legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" che prevede, tra l'altro, il differimento al 20 luglio 2024 del termine per l'approvazione dei Piani Finanziari TARI, delle tariffe e delle modifiche ai Regolamenti per l'anno in corso;

VISTO il parere di regolarità tecnica-amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 267/2000;

Con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: /

ASTENUTI: /

DELIBERA

DI DARE ATTO che il piano finanziario del servizio per la gestione dei rifiuti 2022-2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 30/05/2022, è pari per l'anno 2024 ad € 309.118,65;

DI PRENDERE ATTO che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) 6 pari al 5% della TARI;

DI APPROVARE le tariffe per la TARI anno 2024, utenze domestiche ed utenze non domestiche (Allegato "A");

DI DARE ATTO che il piano finanziario per la gestione dei rifiuti anno 2024 trova copertura nelle tariffe TARI 2024;

DI STABILIRE che per l'anno 2024 le scadenze di pagamento rateale del tributo TARI sono le seguenti:

I rata: 31/08/2024

II rata: 31/10/2024

III rata: 31/12/2024

DI DARE ATTO che le tariffe TARI 2024 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2024;

DI TRASMETTERE il presente atto, tramite il portale del federalismo fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Incisa Scapaccino ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

Il Responsabile del servizio

Giacinto Giovanni Sala

2) Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Incisa Scapaccino ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

La Responsabile del servizio finanziario

Carla Scarrone

Letto, confermato e sottoscritto

<p>IL SINDACO Ettore Marco Denicolai Firmato digitalmente</p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE Giulia Verdura Firmato digitalmente</p>
---	---